

## **Cass., civ. sez. V, del 30 luglio 2018, n. 20104**

I giudici di appello non si sono attenuti al principio giurisprudenziale affermato dalle sezioni unite di questa Corte (n. 25790 del 2009, che ha comportato il superamento del diverso orientamento espresso da Cass. n. 12333A del 2009) e reiteratamente ribadito dalle sezioni semplici (cfr., tra le tante, Cass. n. 21623 del 2015; n. 842 del 2014; n. 11941 del 2012; n. 5837 del 2011), secondo il quale, nel caso in cui un atto impositivo venga impugnato in sede giurisdizionale, il credito accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo, sia esso erariale o restitutorio del contribuente (cfr. Cass. n. 1967 del 2005; n. 21623 citata), soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., anche nel caso in cui l'accertamento riguardi sanzioni per violazioni tributarie (cfr. Cass. Sez. Un. citate). Hanno osservato le sezioni unite di questa corte nella citata sentenza — che, seppur pronunciata in materia di irrogazione delle sanzioni, contiene un principio chiaramente estensibile, per identità di ratio, a tutti i casi di riscossione a mezzo di cartella di pagamento conseguente ad atto impositivo confermato con sentenza passata in giudicato — che «il provvedimento del giudice che definisce la lite sull'accertamento, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell'atto impositivo contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale e gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell'ambito del rapporto bilaterale (amministrativo) d'imposta»

§.8 In buona sostanza «in presenza del giudicato, non sono applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c. » (Cass. sez. un. citate) perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità.

Da ciò discende l'inapplicabilità, alla riscossione dei crediti erariali accertati con sentenza passata in giudicato, del termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del D.P.R. n. 602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio (cfr. Cass.n. 11867/2018; n. 16730/2016; n. n. 21623 del 2015).

Del resto, la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Il socio, quindi, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 cod. civ., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto « una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, né quella della cartella di pagamento, rimasta inadempita, bastando la notificazione del solo avviso di mora, il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, con la conseguenza che contro

di esso il socio può ricorrere ai sensi dell'art. 19, terzo comma, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnando congiuntamente gli atti presupposti» (Cass.nn. 10584/07, 20704/014).

Nel caso in esame, la cartella è stata notificata alla società nel 2001 e poi alla socia nell'anno 2008 e, dunque, in entrambi i casi, nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., in quanto la sentenza che ha rigettato il ricorso della s.n.c. di cui **Z** è socia è passata in giudicato nel novembre 1999.